

Determinazione Amministratore Unico	n° 21	01/02/2019
Oggetto	Affidamento servizio di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa avanti il Tribunale di Parma nella eventuale causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo richiesto nei confronti di Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. <i>previa 'Richiesta di Offerta' art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50 del 18 Aprile 2016 e tramite Piattaforma telematica ai sensi dell'Art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.</i>	

L'Amministratore Unico

premesso che:

- con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000;
- con atto C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;
- a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture S.p.A.;

premesso inoltre che:

- nel 2001 la ditta Jolly Pubblicità S.p.A. si aggiudicava, tramite offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara con la concessione in uso di spazi pubblicitari nell'ambito del territorio del Comune di Parma per l'installazione di n. 500 impianti;
- a seguito di tale aggiudicazione in data 24/5/2001 è stata stipulata tra il Comune di Parma e la ditta Jolly Pubblicità S.p.A. il contratto rep. 37830 di "affidamento concessione in uso di spazi pubblici ubicati nel territorio di Parma" che stabiliva la durata della concessione in uso di spazi pubblicitari in anni 9 ed euro 1.559.699,84 annui;
- a seguito di ordinanze del Consiglio di Stato n. 4186 del 25/7/2001 e n. 4953 del 28/8/2001 il provvedimento di aggiudicazione veniva annullato e si veniva chiesto alle ditte concorrenti di presentare nuove offerte;



- la concessione veniva nuovamente aggiudicata alla Jolly Pubblicità S.p.A. per la durata di nove anni e per un canone di €1.487.602,45. Il contratto rep 37830 del 2011 veniva modificato con il contratto N. 38117 del 31/1/2002;
- nel corso del rapporto contrattuale il Comune di Parma e la ditta Jolly Pubblicità hanno sottoscritto più atti transattivi:
 - o con atto Rep. 38453 del 28/11/2002, nel quale si concordava una proroga di due anni per un importo complessivo pari a € 1.348.743,71 e la possibilità, a scadenza contrattuale, di una ulteriore proroga non superiore alla durata iniziale del contratto;
 - o con atto rep 12099 del 15.6.2007, le parti confermavano il congelamento degli aumenti ISTAT e la loro restituzione a Jolly Pubblicità;

premesse inoltre che:

- all'inizio del 2011 la titolarità del contratto e dei relativi incassi è stata trasferita a Parma Infrastrutture, ai sensi della delibera G.C. 108/2010;
- il Comune di Parma, con delibera di GC n. 26 del 21.4.2011, ha autorizzato la stipula di un nuovo atto transattivo tra Comune di Parma e Jolly Pubblicità S.p.A., precisando che Parma Infrastrutture avrebbe dovuto intervenire alla stipula del medesimo;
- tale atto transattivo (rep.15963 del 6.7.2011) è stato invece sottoscritto dal Comune di Parma e Clear Channel Jolly Pubblicità senza il coinvolgimento di Parma Infrastrutture S.p.A. In tale atto è stato deciso di rinnovare il contratto in scadenza il 31.12.2012 per un periodo di ulteriori 9 anni, di variare il numero di impianti e di ridurre il canone come segue:
 - (i) euro 220.000 oltre IVA per il periodo 2013-2018;
 - (ii) euro 45.000 oltre IVA per la restante durata del contratto.
- la delibera di GC n. 26 del 21.4.2011 è oggetto di un ricorso r.g. 431/2011 avanti il TAR di Parma da parte di Cemusa s.a., che ne chiede l'annullamento, adducendo la violazione dei principi comunitari e dei principi consolidati in materia di rinnovo contrattuale e di evidenza pubblica in materia di affidamento concessioni di servizi;
- con nota prot. N. 781 IV/4.3. Parma Infrastrutture ha comunicato al Comune di Parma di non riconoscere l'atto transattivo e di considerare valida scadenza contrattuale prevista dal precedente atto (rep. n. 12099 del 15.6.2007), prevista il 31.12.2012;
- con nota prot. N. 901 IV/4.3 Parma Infrastrutture ha comunicato a Clear Channel Jolly Pubblicità che non intendeva dare attuazione all'atto transattivo;
- nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, Parma Infrastrutture ha chiesto a Clear Channel Jolly Pubblicità di prorogare l'attività fino a nuova aggiudicazione;



atteso che:

- in data 5.3.2013 Clear Channel Jolly Pubblicità presentava ricorso avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna, chiedendo di accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del contratto di concessione del pubblico servizio pubblicitario 24.5.2001, rep n. 37830, come da ultimo modificato con l'atto transattivo 6.7.2011, rep. n. 15963 e/o la sua opponibilità alla Società pubblica subentrata nel rapporto e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il contratto di cui sopra risultasse invalido, inefficace, nullo e/o inopponibile, la condanna del Comune di Parma e di Parma Infrastrutture SpA, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni conseguenti;
- Parma Infrastrutture S.p.A, visto il perdurare dell'inadempienza da parte di Clear Channel SpA al pagamento del canone annuo il 5 dicembre 2015 presentava ricorso per decreto ingiuntivo (n. 2961/2013 RG 7266/2013) per euro 555.664,80 (compresi di IVA), notificato alla debitrice in data 18/12/2015;
- in data 28/01/2014 Clear Channel presentava a sua volta opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo presentato da Parma Infrastrutture;
- in data 22/04/2014 il legale incaricato dalla Società, avv. Rossella Sciolti, presentava memoria di costituzione e risposta all'opposizione di Clear Channel, inserendo nell'elenco delle fatture non pagate la fattura n. 00008STAND relativa all'anno 2012 (euro 15.280, 75) e la fattura n. 6ST/2013 (euro 186.752,35);
- in data 30 ottobre 2015, con nota Prot. PG 2268 IV/007.4 Parma Infrastrutture costituiva in mora Clear Channel per il mancato pagamento dei canoni di concessione d'uso degli impianti pubblicitari per i periodi successivamente maturati.
- Clear Channel respingeva le fatture dei canoni per l'uso degli impianti pubblicitari di Parma Infrastrutture adducendo che le stesse non erano determinate in base all'importo convenuto con il Comune di Parma con l'atto transattivo in data 6 luglio 2011;
- Clear Channel si rendeva quindi inadempiente del pagamento delle seguenti fatture per canoni d'uso degli impianti pubblicitari di Parma Infrastrutture:

<i>N° fattura</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Oggetto fattura</i>	<i>Importo fattura</i>	<i>Data scadenza fattura</i>
7/ST	31/12/2015	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari. Canone dal 1/10/2015 al 31/12/2015	186.752,35	31/01/2016
1/ST	11/04/2016	Canone concessione d'uso impianti pubblicitari dal 1/1/2016 al 31/3/2016	186.752,35	11/05/2016




2/ST	11/08/2016	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari per il periodo 01/04/2016 al 31/07/2016 protratta dopo la scadenza della convenzione in data 31/12/2012, come da sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 00124/2016 del 8/4/2016	249.002,00	11/09/2016
1/ST	08/03/2017	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari per il periodo 01/08/2016 al 2/02/2017 protratta dopo la scadenza della convenzione in data 31/12/2012, come da sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 00124/2016 del 8/4/2016	463.145,82	08/04/2017
2/ST	12/10/2017	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari per il periodo 01/03/2017 al 30/09/2017 protratta dopo la scadenza della convenzione in data 31/12/2012, come da sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 00124/2016 del 8/4/2016	531.621,71	12/11/2017
3/ST	31/12/2017	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari per il periodo 01/10/2017 al 31/12/2017 protratta dopo la scadenza della convenzione in data 31/12/2012, come da sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 00124/2016 del 8/4/2016	227.837,88	31/01/2018
1/ST	23/11/2018	Autorizzazioni d'uso impianti pubblicitari per il periodo 01/01/2018 al 31/10/2018 protratta dopo la scadenza della convenzione in data 31/12/2012, come da sentenza TAR Emilia Romagna Parma n. 00124/2016 del 8/4/2016	759.459,60	23/12/2018
TOTALE	2.604.571,71			

preso atto del persistere nell'inadempienza di Clear Channel al pagamento del canone dovuto a Parma Infrastrutture S.p.A. in forza della concessione in uso degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Parma, il sottoscritto Amministratore Unico ritiene necessario ed opportuno individuare un soggetto che si occupi dell'assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella proposizione di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Parma nei confronti di Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.a.;

viste:

- le disposizioni dell'art. 17 del D.lgs 50/2016 in merito alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio aventi per oggetto i servizi legali tra i quali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:



- a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- 3) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 4) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- la Sentenza del Consiglio di Stato (Commissione Speciale) del 9/4/2018 "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali";
 - le linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 20/10/2018 e in particolare i punti:
 - 3.1.4 nel quale "l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre";
 - 3.1.4.1 nel quale "nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia, e quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";
 - la DAU n 147 del 9/9/2016 con la quale, nelle more di una regolamentazione interna della Società relativa agli affidamenti dei servizi esclusi di cui all'art. 17 comma 1 del D.lgs 50/2016 e smi, la Società ha deliberato quale soglia di affidamento diretto euro 35.000,00 al netto della Cassa Previdenziale Avvocati (CPA), delle spese generali e delle imposte di legge;

considerato che:



- Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A., è debitrice nei confronti di Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico dell'importo complessivo di Euro 2.604.571,71 per canoni di utilizzo degli impianti pubblicitari (Poster e Stendardi) in concessione a quest'ultima da parte del Comune di Parma;

- stante l'ammontare del credito vantato e il perdurante inadempimento di Clear Channel;

atteso che Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. prevedibilmente insorgerà contro il richiesto decreto ingiuntivo spiegando opposizione innanzi il competente Tribunale di Parma;

DETERMINA

in attesa di avviare le operazioni necessarie all'adozione di uno specifico Albo per i servizi di assistenza e consulenza legale in aderenza alle sopra richiamate linee guida ANAC n. 12 del 20 ottobre 2018,

di procedere all'affidamento diretto previa 'Richiesta di Offerta' ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e tramite Piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. c) dello stesso Decreto, dell'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa avanti il Tribunale di Parma nell'eventuale causa di opposizione all'emanando decreto ingiuntivo nei confronti di Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. per un importo base di Euro 27.850,28 oltre anticipazioni e spese sostenute debitamente documentate, spese generali 15%, CPA e I.V.A. di legge.

Si dà atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Ileana Lanza.

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio

